



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia

Via Imre Nagy 58 - Località Borgochiesanuova - 46100 Mantova

Telefono 0376 - 366221 - 324660 - 365274 Fax 0376 - 365287

e-mail: [sab.mn@fabi.it](mailto:sab.mn@fabi.it)

*Laurea, riscatto da pesare*

*dopo la Legge Monti:*

*la convenienza dipende da quando si sono svolti gli studi*





## ***Il quesito***

Si sta riscattando il corso legale di laurea, sorgono però diversi dubbi sul valore di tale scelta, soprattutto dopo la riforma Monti sulle pensioni. Si vorrebbe avere un orientamento per valutare se convenga o meno proseguire. Inoltre c'è anche il servizio militare, tale periodo vale ancora? Si diceva che entrambi, laurea e militare, non valgono più per il diritto, ma soltanto per il calcolo della pensione.

Come stanno le cose?

Molti iscritti si chiedono se valga ancora oggi la pena di riscattare la laurea impegnandosi a sostenere un onere finanziario spesso considerevole a fronte di una pensione che si prospetta sempre più lontana e sempre meno ricca.

Oggi più che mai è necessario ponderare attentamente tutti i pro e contro prima di decidere. Di certo, la convenienza del riscatto va valutata anche (e soprattutto) in riferimento alla collocazione temporale dei periodi di studio riscattati. Prima o dopo il 1996 fa una bella differenza, con i sistemi di calcolo retributivo. In particolare va ricordato che la Legge Salva Italia (214/2011), all'articolo 24 comma 11, ha previsto per i soggetti contributivi puri (cioè quelli senza alcuna anzianità contributiva antecedentemente al 1° Gennaio 1996) la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a un'età inferiore rispetto alla generalità dei lavoratori, ferma restando la possibilità di cessare al compimento dell'anzianità contributiva prevista tempo per tempo (ex 40 anni). Di fatto, oltre alla pensione di vecchiaia e quella anticipata solo per i contributivi puri è prevista una pensione anticipata – a domanda – al compimento di un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito richiesto per l'ottenimento della pensione di vecchiaia. Tali requisiti subiranno l'adeguamento alla speranza di vita. I soggetti contributivi potranno conseguire la rendita pensionistica al compimento del requisito anagrafico di 63 anni con almeno venti anni di contribuzione effettiva. A tal fine sarà utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. L'importo dell'assegno pensionistico dovrà essere non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2012 circa 1.200 euro).

Il riscatto di un periodo, collocato temporalmente prima del 1996, facendo mutare il sistema di calcolo da contributivo a misto, comporterà l'impossibilità per l'interessato di poter accedere al pensionamento in modo anticipato. Qualora il soggetto optasse per il riscatto – precludendosi la possibilità di accedere alla pensione con un'età anagrafica inferiore – otterrà un assegno di maggior importo legato alla quota A e/o B di pensione.

I soggetti, che dal riscatto non vedranno mutare il proprio sistema di calcolo, avranno un importo maggiore di pensione e al ricorrere di determinate condizioni, potranno accedere alla pensione anticipata.

## ***l'iter del riscatto***

Novità più favorevoli agli assicurati sono state previste dall'articolo 1, comma 77, della legge n.247/2007, che ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997. Queste disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. Il comma 4-bis prevede che gli oneri da riscatto possono essere versati in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Naturalmente l'interessato può sempre estinguere il debito anticipatamente e senza penalizzazioni. Ai sensi del comma 5-bis, la facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Ci si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. L'onere dei periodi di riscatto, per coloro che non hanno mai lavorato, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L'onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## ***la deducibilità fiscale***

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; se l'interessato non ha un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione al 19% dall'imposta del genitore che ha il figlio a carico. Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fpld e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto.

## ***chi ha lavorato***

Per coloro che hanno dei contributi versati, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell'aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto..

## ***la pensione***

L' onere di riscatto di periodi che di collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.

La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch'essa di tipo contributivo e i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto fino al 31 dicembre 2011, dato che dal 1° gennaio 2012 vi è il contributivo pro rata per tutti (riforma Monti, legge 214/2011).

Invece, per coloro che hanno dei contributi versati al momento della domanda di riscatto della laurea, gli stessi andranno a realizzare l'applicazione del sistema retributivo o misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere 18 anni di contributi o meno al 31 dicembre 1995.

E' da sottolineare che i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5 bis del Dlgs n. 184/1997 e, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva.

Deve intendersi che questa valenza riguarda anche i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008.

## ***guida alla scelta***

### **Quattro esempi a confronto:**

#### **1** Lavoratore con 25 anni di contributi e 57 di età, con 6 anni di corso di legale di laurea

- Il riscatto aumenterebbe l'anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995 e la quota di pensione retributiva. Inoltre il lavoratore che raggiungesse i 18 anni di contributi entro il 1995 avrebbe l'assegno interamente retributivo fino al 31 Dicembre 2011.
- Aumenterebbe l'anzianità contributiva per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata e per l'importo di quella di vecchiaia/anticipata

#### **2** Lavoratore con 30 anni di età e 5 anni di contributi, con 4 anni di corso legale di laurea

- Il recupero degli anni universitari non andrebbe ad aumentare l'anzianità al 31 Dicembre 1995, e il criterio di calcolo resterebbe esclusivamente contributivo
- Il beneficio sull'ammontare dell'assegno riguarderà sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata

#### **3** Lavoratore con 50 anni di età e 20 di contributi, con 5 anni di corso di laurea

- Il riscatto di laurea aumenterebbe l'anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995 e la relativa quota di pensione con il calcolo retributivo.
- L'anzianità contributiva riscattata vale ai fini del diritto della pensione di vecchiaia e anticipata

#### **4** Lavoratore con 10 anni di contr. e 55 anni di età, laureato con 5 anni di corso legale di studi

- L'eventuale versamento andrebbe ad aumentare l'anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995 introducendo il sistema di calcolo misto
- L'anzianità contributiva servirebbe ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia

# *il riscatto dei corsi di laurea prima e dopo la legge n. 247/2007*

|                                                                                   | Prima della legge n.247/2007                                                                                                                                     | Dopo la legge 247/2007                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamento onere<br>Riscatto rateale                                               | Con aggiunta di interessi                                                                                                                                        | Senza interessi                                                                                                                                             |
| Possibilità di esercitare<br>Il riscatto                                          | Accredito di almeno un contributo                                                                                                                                | Anche senza l'accredito di alcun contributo, cioè anche prima di iniziare a lavorare                                                                        |
| Deducibilità e detraibilità<br>Dall'IRPEF                                         | Deducibilità da parte dell'interessato                                                                                                                           | Deducibilità da parte dell'interessato.<br>Detraibilità da parte del soggetto a cui l'interessato è a carico                                                |
| Utilizzo dei periodi di riscatto ai fini del diritto per la pensione contributiva | Per le pensioni liquidate con 40 anni di versamenti nel sistema contributivo non era considerato valido ai fini del diritto, ma solo per la misura dell'assegno. | Sarà possibile utilizzare i periodi riscattati, oltre che per il calcolo della pensione, anche per il raggiungimento del diritto alla pensione contributiva |

## **Per chi non ha ancora lavorato, il conto è quasi di 5 mila euro l'anno**

La facoltà è esercitabile da coloro che, all'atto della domanda non risultino essere mai stati iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata, e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. L'onere è costituito dal versamento di una contribuzione, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota del computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda).

Per il 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è di 14.930 euro.

A questo importo va applicata l'aliquota del 33 per cento. Quindi chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato, presentando domanda nel corso del 2012, dovrebbe pagare, per un anno di corso, un importo pari a 4.926,90 euro.

## Nessun rimborso in caso di rinuncia

Il periodo contributivo che è stato accreditato in seguito al versamento totale dell'onere del riscatto laurea non può essere oggetto di rinuncia né di rimborso. Tale tesi è stata illustrata dall' INPS con il messaggio n. 22427 dell' 8 ottobre 2008.

L'intervento dell'Istituto di previdenza sociale era stato conseguente alle richieste di chiarimenti pervenute da varie parti sulla possibilità dell'iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria di chiedere la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo del corso legale di laurea, dopo che quest'ultimo sia stato perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza con il pagamento del relativo onere.

A tal proposito, era stato sottolineato che, nel rispondere ad alcuni quesiti sulla materia, è stata più volte esclusa la facoltà in argomento sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive della vita lavorativa o diverse e posteriori valutazioni dell'interessato possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.

Inoltre, ha rilevato ancora l'Inps, tale criterio trova anche conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha rilevato come nessuna disposizione di legge stabilisca la possibilità di revoca o rinuncia al riscatto del periodo di corso legale di laurea già perfezionato.

Infatti, tale giustificazione risulta essere coerente con la funzione stessa del contratto che è quella di incrementare l'anzianità contributiva, mentre rappresenta soltanto una conseguenza eventuale l'utilizzabilità di tale beneficio.

Di conseguenza, rimane esclusa per gli iscritti all'Ago la facoltà di rinunciare alla contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Lo stesso dicasi per chi interrompe i versamenti: nessun rimborso, ma accredito della contribuzione versata.